

AVVOCARILE # 11.10.16



TRIBUNALE DI FIRENZE

PRIMA SEZIONE PENALE - COMPOSIZIONE MONOCRATICA

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica nella persona del Giudice dr. [redacted]
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di :

[redacted] nato a [redacted] il [redacted] res. in [redacted]
[redacted] - [redacted] CONTUMACE
- difeso dall'avv. di fiducia [redacted] del foro di Firenze

IMPUTATO | IMPUTATI | IMPUTATE | IMPUTATE

del reato di cui all'art. 81, 727 2° comma c.p. perché oltre che a commettere violenze fisiche sull'animale, senza necessità, in ogni modo per volontà, deteneva il proprio cane di razza meticcia, chiuso nell'appartamento di [redacted], abbandonato tutti i giorni senza la possibilità di potersi muovere liberamente ovvero in condizioni intollerabili per le caratteristiche ecologiche, che determinano di fatto patimenti psicofisici dovuti alla costrizione in cattività in pochi metri di spazio impedendo allo stesso la deambulazione e lo sviluppo delle normali attività fisiche in contrasto con le leggi naturali e biologiche dell'animale.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze - Sezione I Penale
in composizione monocratica

Visti gli artt. 533 e ss. cpp, dichiara [redacted] colpevole del reato ascrittogli e lo condanna alla pena di € 2.000,00 di ammenda
Firenze, 11 novembre 2013

Il giudice

MOTIVAZIONE CONTESTUALE

[redacted] è stato citato a giudizio davanti a questo Tribunale con decreto ex art. 552 cpp del 05/11/2012, ritualmente notificato, per rispondere del reato ascritto in epigrafe.

L'istruzione dibattimentale, contumace l'imputato, si è svolta come da trascrizione dell'autorizzata riproduzione fonografica dei verbali di udienza. All'udienza odierna, conclusa l'assunzione delle prove ammesse, previa indicazione di utilizzabilità degli atti ex art. 511 V co. cpp, ha avuto luogo la discussione ed è stata deliberata la sentenza.

All'esito dell'istruttoria svolta deve essere affermata la penale responsabilità dell'odierno imputato. Dalle emergenze dibattimentale può dirsi corretta la seguente ricostruzione dei fatti. La testimone [redacted], sentita in udienza, ed i verbali di sit [redacted], [redacted] e [redacted], sono tutte coerenti e concordanti tra loro ed affermano che l'imputato per un lungo periodo ha avuto con sé il cane di razza meticcina di cui all'imputazione sul quale ha inflitto con cadenza quotidiana violenze fisiche e patimenti. Risulta inoltre che [redacted] non portasse mai fuori il cane, costringendolo a vivere esclusivamente in appartamento impedendogli la possibilità di muoversi liberamente e facendolo vivere in una condizione di sporcizia. In particolare il teste [redacted], Guardia Zoofila, ha dichiarato che il giorno del suo accesso, nell'abitazione dell'[redacted] c'era un tanfo irrespirabile. Non vi è dubbio che le condizioni di vita dell'animale, inflitte dall'[redacted], integrino la contravvenzione contestata, essendo condizioni assolutamente incompatibili con la natura del cane e produttive di gravi sofferenze. Al riguardo anche il [redacted] ha dichiarato che il cane era particolarmente magro. Alla luce di quanto sopra esposto, l'imputato deve essere dichiarato penalmente responsabile del reato ascrittogli. Non sono emersi elementi valutabili al fine della concessione delle attenuanti generiche. Appare più adeguata al caso concreto ed alle condizioni soggettive dell'imputato, che è persona affetta da numerose e gravi malattie, l'applicazione della pena pecuniaria. Pertanto, ai fini della determinazione della pena, in considerazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. appare congruo determinare la pena in € 2.000,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

Firenze 11 novembre 2013

[Signature]

DEPOSITATO IN UDIENZA
FIRENZE IL 11 NOV. 2013
L'AS [redacted]
[Signature]